



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 3.11.2017, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato il 14.8.2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro per ottenere la condanna dell'intermediario alla restituzione pro quota degli oneri commissionali non maturati, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, quantificati complessivamente in euro 2.041,50, oltre gli interessi, le spese di assistenza difensiva ed il rimborso delle spese di instaurazione della procedura. In particolare, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle seguenti voci di costo:

- euro 4,50 per commissioni accessorie, al netto delle somme già retrocesse (euro 163,50);
- euro 796,25 per commissioni finanziarie;
- euro 978,25, per commissioni mediazione;
- euro 262,50 per spese contrattuali e di istruttoria.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che: i) le "spese di istruttoria" e le "commissioni di attivazione" (a copertura dei costi connessi all'attivazione del finanziamento), in quanto maturate all'atto di perfezionamento del contratto, hanno natura *up front*; ii) le "commissioni di gestione" sono già state rimborsate in misura di euro 163,50, in applicazione del criterio del costo ammortizzato di cui allo IAS 39; iii) le "commissioni di intermediazione" sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente



versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del finanziamento (cfr. documentazione allegata alle controdeduzioni).

Ha chiesto, pertanto, in via principale, di rigettarsi le richieste di restituzione delle ulteriori somme. In via subordinata, di circoscriversi la condanna alle somme già offerte in fase di reclamo e pari ad euro 564,50, rifiutate dal ricorrente; in ulteriore subordine, di tener conto di quanto già rimborsato e pari ad euro 163,50.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "vita residua del contratto", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso ed alla luce principi espressi dal Collegio di coordinamento, la domanda del ricorrente va parzialmente accolta nei termini che seguono.

Innanzitutto, occorre rilevare che la commissione di attivazione ha natura recurring, atteso che l'attività remunerata con la relativa clausola contrattuale appare riferibile tanto alla fase della stipulazione del contratto di finanziamento, quanto alla sua successiva fase di esecuzione (ad es.: il "passaggio dello stesso mutuatario ad altre amministrazioni..", o "i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima...").

La quota non goduta andrà quindi rimborsata secondo il criterio pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014), per un importo pari ad euro 796,25. A tal riguardo occorre rammentare che il Collegio di coordinamento ha affermato che "non vi è ragione di discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti ed agli oneri assicurativi".

Per quanto attiene, poi, alle commissioni di gestione, di natura recurring, si applica il criterio contrattuale di rimborso previsto dal piano di ammortamento sottoscritto dal cliente ed allegato al documento di sintesi, dal quale risulta un ammortamento quasi lineare; a tal riguardo, l'intermediario ha già restituito la relativa quota, calcolata in applicazione del criterio del costo ammortizzato di cui allo IAS 39, e pari ad euro 163,50.

Con riferimento poi agli "oneri di intermediazione", tale voce di costo va qualificata up front, attesa la natura della clausola che remunera l'attività svolta per la promozione ed il collocamento del prestito mediante offerta fuori sede, dovendosi ritenere che le attività svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito.

Tale voce di costo andrà retrocessa in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che "tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento" (Coll. coord. 26525/2019) e che "il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi" e conformemente agli indirizzi recentemente convenuti tra tutti i Collegi. Detto onere andrà rimborsato, tenendo conto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile (...) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questa soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., cit).

La relativa quota, dunque, calcolata come detto, "in proporzione agli interessi" andrà rimborsata per la quota di euro 616,66.

Analogamente, andrà qualificata di natura up front la voce di costo relativa alle spese di istruttoria, la cui quota – analogamente – va calcolata in proporzione agli interessi, per l'importo di euro 165,47.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della cinquantesima rata di ammortamento su centoventi complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario (euro 163,50), quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.578,38, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

La natura seriale del ricorso esclude la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, non richiesta nel procedimento davanti all'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.578,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO